

DELIBERAZIONE 3 DICEMBRE 2019

506/2019/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE RELATIVO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE SAN FILIPPO DEL MELA 220 KV, PER L'ANNO 2018

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1090^a riunione del 3 dicembre 2019

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 459/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2016, 609/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 609/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2016, 803/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 803/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2018, 334/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 334/2018/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 30 ottobre 2018, 549/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 549/2018/R/eel);
- la comunicazione di A2A ENERGIEFUTURE S.p.A. (di seguito: A2A ENERGIEFUTURE), del 25 novembre 2016, prot. Autorità 36300, del 6 dicembre 2016 (di seguito: prima comunicazione A2A ENERGIEFUTURE);
- la comunicazione di A2A ENERGIEFUTURE, del 2 dicembre 2016, prot. Autorità 35883, del 6 dicembre 2016 (di seguito: seconda comunicazione A2A ENERGIEFUTURE);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), del 25 marzo 2019, prot. Autorità 7376, del 26 marzo 2019 (di seguito: comunicazione Terna);
- la comunicazione di A2A ENERGIEFUTURE, del 30 luglio 2019, prot. Autorità 20415, del 1 agosto 2019 (di seguito: terza comunicazione A2A ENERGIEFUTURE).

CONSIDERATO CHE:

- con le deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel, l’Autorità ha avviato procedimenti per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volte a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento dei mercati energetici;
- i procedimenti *ex* deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel hanno, tra l’altro, ad oggetto l’impianto San Filippo del Mela 220kV di A2A ENERGIEFUTURE;
- come evidenziato con la deliberazione 609/2016/R/eel, che prevede l’avvio del processo per l’individuazione dell’eventuale regime di essenzialità da applicare alla capacità essenziale oggetto del procedimento, la regolazione sulle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico *ex* deliberazione 111/06 rappresenta una forma di regolazione asimmetrica, di cui all’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, dato che le offerte attinenti alle menzionate risorse sono soggette a vincoli che limitano il potere di mercato dei relativi utenti nel MSD e contribuiscono a determinare condizioni competitive nello stesso;
- con la prima e seconda comunicazione A2A ENERGIEFUTURE, l’omonima società:
 - ha presentato istanza di ammissione al regime di reintegrazione con riferimento all’impianto San Filippo del Mela 220kV, per gli anni 2017-2021 o per il periodo inferiore in relazione al quale l’istanza medesima sia eventualmente accolta;
 - si è impegnata, per ciascun anno del periodo di ammissione, a limitare volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della reintegrazione a un importo non superiore a quello indicato nella prima comunicazione A2A (di seguito:

- Impegno), escludendo dall'Impegno, tuttavia, in modo esplicito, alcune voci di costo che, sebbene siano convenzionalmente classificate tra i costi fissi, risultano strettamente dipendenti nell'ammontare dalle modalità di utilizzo produttivo dell'impianto (di seguito: costi fissi non soggetti all'Impegno);
- con la deliberazione 803/2016/R/eel, l'Autorità ha ammesso al regime asimmetrico di reintegrazione dei costi l'impianto San Filippo del Mela 220kV di A2A ENERGIEFUTURE per un periodo pluriennale che include l'anno 2018.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);
- con la deliberazione 549/2018/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata dall'utente interessato, l'Autorità ha definito l'importo dell'acconto del Corrispettivo relativo al primo semestre dell'anno 2018 per l'impianto San Filippo del Mela 220kV di A2A ENERGIEFUTURE;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato attinente all'impianto medesimo; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la terza comunicazione A2A ENERGIEFUTURE, l'omonimo utente ha presentato istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2018, relativo all'impianto San Filippo del Mela 220kV;
- rispetto all'impianto San Filippo del Mela 220kV, A2A ENERGIEFUTURE è al momento esposta finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti, che includono l'acconto *ex* comma 65.30 già riconosciuto; peraltro, detto acconto ha ridotto soltanto parzialmente la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dall'utente interessato, essendo relativo esclusivamente al primo semestre dell'anno 2018 ed essendo stato determinato con un approccio prudenziale;
- ai fini del presente provvedimento, con la locuzione “costi fissi *benchmark*” si intende la somma tra l'importo massimo dei costi fissi soggetti all'Impegno per l'anno 2018 – di cui all'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi – e, in relazione ai costi fissi non soggetti all'Impegno, l'importo - riproporzionato su base annua – riconosciuto in relazione all'ultimo anno con riferimento al quale è stata già

effettuata la determinazione del conguaglio del Corrispettivo per anni anteriori al 2018;

- dall'istanza di reintegrazione per l'anno 2018 avanzata da A2A ENERGIEFUTURE non risulta alcuna decurtazione dei costi fissi per eccesso di indisponibilità e il fatto che l'indisponibilità dell'impianto San Filippo del Mela 220 kV nell'anno 2018 sia risultata inferiore rispetto alla media del triennio precedente emerge dalla comunicazione Terna, applicando le disposizioni della deliberazione 334/2018/R/eel in materia di indisponibilità.

RITENUTO OPPORTUNO:

- che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetta A2A ENERGIEFUTURE, Terna riconosca a detta società un acconto del Corrispettivo (di seguito: Acconto), con riferimento all'impianto San Filippo del Mela 220kV, ammesso al regime asimmetrico di reintegrazione per l'anno 2018, precisando che, in sede di determinazione del conguaglio del menzionato Corrispettivo, si terrà conto, tra l'altro, degli esiti delle verifiche sui tassi di indisponibilità, di cui alla comunicazione Terna, sui costi fissi e sugli importi delle voci che compongono il margine di contribuzione;
- stabilire l'importo dell'Acconto in modo da mantenere un margine di sicurezza per eventuali imprecisioni compiute dall'utente del dispacciamento interessato nel calcolo del margine di contribuzione e dei costi fissi o da Terna nell'elaborazione dei dati sulle indisponibilità;
- per le finalità esplicitate al precedente alinea, determinare l'Acconto, per l'impianto San Filippo del Mela 220kV di A2A ENERGIEFUTURE, come pari al 70% della differenza tra:
 - il minore valore tra l'importo dei costi fissi richiesti dall'utente del dispacciamento interessato per l'anno 2018 e l'importo dei costi fissi *benchmark*;
 - il margine di contribuzione risultante dall'istanza di reintegrazione avanzata dallo stesso utente per l'anno 2018, iscrivendo tra i ricavi l'acconto, di cui al comma 65.30, riconosciuto da Terna

DELIBERA

1. di prevedere che Terna eroghi, ad A2A ENERGIEFUTURE, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto San Filippo del Mela 220kV, un acconto del Corrispettivo per l'anno 2018, il cui importo è riportato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 31 dicembre 2019;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna e ad A2A ENERGIEFUTURE;

4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenenti informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini